

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.**

**PESCHIERA DEL GARDA**

**N. 639** di Prot. Contr. firmato digitalmente 27.06.2024

**CONTRATTO APERTO**

Avente ad oggetto l'affidamento del contratto aperto di fornitura e posa quadri telecontrollo – progetto 22122

Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I4.2", nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR") di cui al decreto n. 1 del 10 gennaio 2023, successivamente rettificato con decreti direttoriali n.14 del 3 febbraio 2023 e n.181 del 24 marzo 2023, del MIT - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, M2C4-I4.2\_196, in conformità al principio "Do No Significant Harm (DNSH)"

CODICE CIG N. **B13F6BF70B** e CODICE CUP N. **J12E22000310005**

**tra**

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.** (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibere del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, per brevità "AGS";

**e**

**IDEA TELECONTROLLO S.r.l.** (C.F e P. IVA n. 13429410965), con sede in Lissone (MB) 20851, via del Concilio 17, nella persona del legale rappresentante p.t. sig. Pasquale Talento, iscritta alla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi, R.E.A. n. 2723071 per brevità “appaltatore”.

**Premesso che:**

- con ordinanza del Presidente n. 09/2022 del 26/10/2022 ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56/11 del 14/11/2022 l’Azienda ha approvato l’adesione alla “Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" (di seguito “Linea di investimento”), in qualità di Soggetto Attuatore;
- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 15/4 del 23.04.2024 in ratifica dell’ordinanza del Presidente n. 03/2024 del 10/04/2024 è stata indetta una procedura negoziata, esperita ai sensi dell’art. 48, comma 3, del d.l. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021, in combinato disposto con l’art. 225, comma 8, del D.lgs. 36/2023, utilizzando l’elenco degli operatori economici qualificati nell’ambito del sistema istituito da AGS, ai sensi dell’art. 168 del D.lgs. 36/2023 (di seguito il “Codice”), sussistendo la necessità di procedere con tempistiche accelerate, al fine di garantire l’accesso alla linea di finanziamento di cui sopra;
- con provvedimento n. 3446/2024 del 29.04.2024, a seguito di esperimento delle procedure di gara, la fornitura e posa in oggetto

sono state affidate alla società Idea Telecontrollo S.r.l, per un importo di € 379.340, oltre ad oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 391.740 al netto dello sconto offerto in sede di gara del 8,90% sull'importo posto a base di gara;

- sono decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato con esito positivo ad eccezione della comunicazione antimafia, del certificato di regolarità fiscale e dell'ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 68/99 la cui verifica integra condizione risolutiva del contratto, qualora di esito negativo;
- in data 27.05.2024 l'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di euro 15.669,60 (quindicimilaseicentosessantanove/60);
- vista la dichiarazione ex art. 120, D.lgs. 36/2023 resa dall'operatore economico relativa alla cessione del ramo d'azienda operata con atto del notaio Boschetti Repertorio n. 22724 Registrato a Milano 2 il 05/04/2024 n. 31497, con cui Information Development and Automation (in sigla IDEA) S.r.l. ha conferito il ramo d'azienda del telecontrollo alla società IDEA Telecontrollo S.r.l. e, pertanto quest'ultima subentra nelle situazioni giuridiche attive e passive relative al presente appalto;
- Il responsabile del progetto è l'ing. Carlo Alberto Voi, che ricopre anche il ruolo di direttore esecuzione del contratto (DEC).

- Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Romeo Viola.

**Tutto ciò premesso le parti  
convengono e stipulano quanto segue**

**ARTICOLO 1 – PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

1. offerta economica presentata dall'operatore economico;
2. cauzione definitiva.
3. il capitolato speciale descrittivo prestazionale – norme tecniche e amministrative e relativo cronoprogramma.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:

1. il computo metrico estimativo;
2. l'elenco prezzi;
3. il piano operativo di sicurezza predisposto dalla società;
4. polizze assicurative;
5. documentazione relativa al PNRR
6. Duvri, documento di valutazione dei rischi.

**ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE**

1. Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC [idea\\_telecontrollo@legalmail.it](mailto:idea_telecontrollo@legalmail.it).

2. Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

3. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di mancata notifica, ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

### **ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nella persona del Direttore generale, affida alla società IDEA TELECONTROLLO S.r.l., che accetta senza riserva, la fornitura e posa in opera dei quadri di telecontrollo - progetto 22122, nei termini e alle condizioni di cui al seguente contratto e al capitolato speciale descrittivo e prestazionale norme tecniche e amministrative, con allegato cronoprogramma a cui si fa integrale rinvio e che è parte integrante del presente contratto.

2. oggetto del presente contratto aperto è la fornitura e posa di un numero massimo presunto di 124 quadri, di cui presuntivamente 60 della tipologia 1 e 64 della tipologia 2, nel dettaglio descritte agli articoli 5 e 6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale - norme tecniche e amministrative.

### **ARTICOLO 4 – DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'affidamento della fornitura e posa in opera in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina di gara costituita dal disciplinare, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale - norme tecniche e amministrative, dall'Elenco prezzi, dal Duvri e dal piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore, oltre che dall'offerta

economica presentata dalla società in sede di gara e ogni altro documento costituente *lex specialis* di gara.

2. Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, è da considerarsi parte integrante del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerla e accettarla in ogni parte, senza riserva o eccezione alcuna.

3. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) capitolato speciale descrittivo e prestazionale – norme tecniche e amministrative; iii) Offerta presentata dall'Appaltatore.

4. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'Appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.

#### **ARTICOLO 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO**

1. Viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 379.340 (trecentosettantanovemilatrecentoquaranta), oltre ad € 12.400 (dodicimilaquattrocento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 99.600 (novantanovemilaseicento/00) quale costo stimato per la manodopera, per un importo complessivo pari ad € 391.740,00 (trecentomovantumilasettecentoquaranta/00), al netto del ribasso offerto in sede di gara del 8,90% (ottovirgolanovantapercento).

Tali importi verranno corrisposti da AGS all'appaltatore, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7. Tutti gli importi di cui sopra, sono da intendersi al netto dell'IVA.

## ARTICOLO 6 – PAGAMENTI

1. L'IVA applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%.
2. L'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrà attraverso il sistema di interscambio (Sdl). Il codice destinatario che identifica la stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRRIA0**.
3. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese, in ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superi i 30 (trenta) giorni, non legittimerà l'appaltatore a sospendere l'esecuzione dei lavori.
4. Ogni pagamento è subordinato:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della regolarità fiscale contributiva, assistenziale retributiva;
  - b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - c) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di

inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

6. La cessazione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall'all. II.14 del Codice.

#### **ARTICOLO 7 – REVISIONE PREZZI**

Trovano applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice nonché l'art. 6.2 del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

#### **ARTICOLO 8 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE**

L'istituto dell'anticipazione contrattuale è escluso ai sensi dell'art. 33 dell'all II.14 del Codice, trattandosi di fornitura di beni il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

#### **ARTICOLO 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO**

1. La contabilizzazione è prevista con l'emissione di SAL a cadenza mensile con relativa fatturazione. Potranno essere messi a contabilità solo i quadri per i quali è stata completata l'attività di installazione con relativo collaudo positivo e fornita la documentazione come da capitolato.

2. Le fatture saranno pagate a 60 giorni data fattura fine mese.

3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:

a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;

- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso;
- c) incrementato del costo della manodopera, non soggetta a ribasso;
- d) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale
- e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

#### **ARTICOLO 10 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI**

1. Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni dettate dall'art. 12 dell'all. II.14 del Codice, nonché dall'art. 14 comma 1 lett. e) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.
2. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023 dello stesso importo, aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'emissione della definitività del medesimo.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in coerenza al regime stabilito dall'art. 116 commi 2 e 3 del Codice.

#### **ARTICOLO 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del

contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

#### **ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi e tutte le attività disciplinate dal capitolato speciale d'appalto nello specifico con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 8 e 9.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi di Legge in funzione del servizio da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del medesimo dagli uffici aziendali e, sulla base di questo, ha predisposto il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro,

assieme a tutta la normativa in materia ambientale e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

3. L'appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

4. L'appaltatore si impegna altresì:

a. svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento del servizio di posa dei quadri elettrici richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;

b. a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione del servizio, con le modalità previste dal presente contratto e dagli elaborati allegati;

c. a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto e all'esecuzione del servizio;

d. a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione del servizio e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;

- e. a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte la fornitura e posa in opera nei termini contrattualmente previsti;
- f. a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali il servizio sarà eseguito;
- g. ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento del servizio;
- h. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- i. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;
- j. a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento del servizio nel rispetto delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;
- k. ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o

animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

5. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

6. Il direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

7. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

8. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

### **ARTICOLO 13 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE**

Le parti danno atto che la società IDEA TELECONTROLLO S.r.l. ha dichiarato di ottemperare agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Tuttavia, a seguito di istanza di verifica inoltrata dalla stazione appaltante all'ufficio di collocamento mirato della Provincia competente territorialmente, alla data di stipula del presente contratto la pratica risulta ancora in istruttoria; pertanto, il medesimo viene stipulato sotto condizione risolutiva.

Inoltre l'Appaltatore, nella domanda di partecipazione alla procedura di gara ha dichiarato di avere un numero di dipendenti superiori a 15 e inferiori a 50 e pertanto ha dichiarato di impegnarsi a fornire ad AGS, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

In aggiunta, entro il suddetto termine l'appaltatore ha dichiarato di impegnarsi a fornire una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico dell'impresa dalla legge n. 68/1999 illustrando eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico della medesima nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Tali relazioni dovranno essere trasmesse entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

Ai sensi dell'art. 57 del Codice, l'appaltatore si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali.

#### **ARTICOLO 14 – CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI**

L'operatore economico conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, nella busta amministrativa, si impegna a rispettare gli

standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all’orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

#### **ARTICOLO 15 – TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO D’APPALTO, CONSEGNA ANTICIPATA**

1. La durata del contratto è fissata in 24 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata nel provvedimento del RUP di consegna anticipata del servizio prot. 4271/2024 del 30.05.2024 e, comunque, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale.

2. Dal momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore è tenuto a fornire e posare almeno 10 quadri, entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio del servizio.
3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.
4. Gli ordini di servizio emessi nel periodo di validità del contratto avranno una durata variabile in funzione delle attività richieste.
5. il cronoprogramma redatto dall'appaltatore e accettato dalla stazione appaltante costituisce il principale riferimento per valutare il rispetto delle tempistiche di lavoro, ad integrazione della documentazione contrattuale. Tale cronoprogramma può assumere diversa composizione in relazione all'accesso della stazione appaltante alla linea di finanziamento PNRR. In caso di accesso al finanziamento PNRR, l'appaltatore deve garantire la conclusione delle attività entro il 30 ottobre 2025. Diversamente è suscettibile di modifiche da parte della stazione appaltante.
6. La completa attività di installazione, può ritenersi conclusa solo a seguito della verifica da parte della stazione appaltante e dopo il superamento di opportuni test del sistema di trasmissione, come descritto nel dettaglio dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto a cui si fa integrale rinvio
7. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'ultimazione del servizio, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal direttore dell'esecuzione del contratto a norma dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e del presente articolo, è applicata una penale ai sensi del successivo art. 19. Qualora l'importo complessivo delle penali

applicata dovesse superare il valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale AGS si riserva il diritto di risolvere il contratto.

#### **ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO**

1. I subappalti, i sub affidamenti e i sub-affidamenti in cottimo sono ammessi ai termini e condizioni di cui all'art. 119 del Codice, nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

2. Per quanto concerne gli obblighi dell'appaltatore in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, nei confronti dei dipendenti propri, dell'affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi, si rinvia all'art. 11, comma 1 del Codice.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

4. L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'appaltatore, dall'affidatario, dal subappaltatore o dai soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, della Cassa Edile e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, in ragione dell'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

## **ARTICOLO 17 – PENALI IN CASO DI RITARDO**

1. AGS si riserva la possibilità di applicare delle penali per il ritardo rispetto ai tempi preventivati nel cronoprogramma o per le motivazioni seguenti:

### **1) NON CONFORMITA':**

Qualora la stazione appaltante dovesse riscontrare la mancanza di alcune delle funzionalità previste nella documentazione di gara, l'appaltatore avrà 15 giorni di tempo naturali consecutivi dalla contestazione per adeguare la fornitura. Trascorsi i 15 giorni l'appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale di importo pari ad € 200.00 per ogni giorno di ritardo rispetto all'adeguamento richiesto.

L'appaltatore, nel caso in cui le verifiche di conformità della strumentazione fornita rispetto a quanto previsto dalla documentazione di gara, abbiano esito negativo, sarà tenuto alla sostituzione della strumentazione con analogo dispositivo conforme alle specifiche tecniche richieste, entro un tempo congruo stabilito dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, senza addebitare ulteriori costi alla stazione appaltante e sarà altresì tenuta, al concretizzarsi dei primi due casi di verifica dall'esito negativo, a corrispondere una penale in ciascun caso pari ad € 500.00. La stazione appaltante in tal caso si riserva, inoltre, di addebitare all'appaltatore il costo delle eventuali verifiche svolte presso enti terzi ovvero laboratori accreditati ovvero Istituti Universitari. All'eventuale terzo caso di verifica dall'esito negativo, la stazione appaltante si riserva di disporre la risoluzione del contratto in conformità alle prescrizioni vigenti in materia.

Qualora l'appaltatore non ottemperi alla sostituzione della strumentazione non conforme entro i tempi indicati dal Direttore dell'Esecuzione, potrà essere applicata una penale pari ad € 200.00 relativa alla fornitura della strumentazione da sostituire per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni solari anche non consecutivi. Tale penale potrà essere applicata anche qualora l'appaltatore non ottemperi alla sostituzione in garanzia della strumentazione.

## **2) ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE:**

L'appaltatore non potrà sospendere in maniera unilaterale le attività senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante. La sospensione non autorizzata delle prestazioni comporta una penale giornaliera pari ad € 200.00.

Il ritardo delle attività rispetto alle tempistiche di cui al cronoprogramma comporta una penale giornaliera pari ad € 200.00. Qualora il personale dell'appaltatore effettui manovre sul patrimonio idraulico o elettrico senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante, la stessa si riserva di applicare una penale pari ad € 500.00 per ogni manovra non autorizzata. L'Appaltatore, in ragione di tale violazione, rimane inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante per eventuali danni sia sui dispositivi oggetto della fornitura in opera che per danni a persone, all'infrastruttura idrica, agli impianti, richiesta di risarcimento danni, sanzioni comminate da ARERA, ecc.

Per le attività di installazione/manutenzione che prevedono la presenza in cantiere di personale della stazione appaltante, qualora

l'appaltatore non sia presente in cantiere nella data e nell'ora comunicati con congruo preavviso dalla stessa, si applicherà una penale pari ad € 200.

### **3) VIOLAZIONE OBBLIGHI PARITÀ DI GENERE**

Per ogni violazione riscontrata si applicherà una penale pari all'1 per mille.

2. Per tutte le contestazioni non espressamente disciplinate nei commi precedenti, si applicherà una penale pari allo 0,6 per mille.

3. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e in dettaglio al RUP da eventuale persona delegata, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base di predette indicazioni le penali sono applicate escutendo la garanzia definitiva, oppure in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione del servizio.

4. Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore al 10% dell'importo di contratto, trova applicazione l'articolo 19 relativo alla "Risoluzione del contratto".

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ente aggiudicatore a causa dei ritardi.

## **ARTICOLO 18 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE**

1. Per quanto concerne la disciplina del collaudo si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale norme tecniche e amministrative e dagli artt. 13, 14, 15, 16, 19, 20 21, 22, 23, 30 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, nonché dall'art. 116 del medesimo Codice.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate per la qualità dei materiali, per le modalità di esecuzione e di montaggio nonché per la regolare funzionalità per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di collaudo.

## **ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO**

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

Integra, inoltre, causa di risoluzione del contratto la violazione della previsione di cui all'art. 104, c. 9, del D. Lgs. 36/2023, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, si riserva di svolgere d'ufficio l'esecuzione delle

prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale carico dell'appaltatore inadempiente.

#### **ARTICOLO 20 – RECESSO**

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

#### **ARTICOLO 21 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L'appaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto ha costituito cauzione definitiva in € 15.669,60 (quindicimilaseisentosessantasei), pari al 4% del presente contratto, nelle forme di cui al predetto articolo, decorrente dalla data di stipula del contratto, emessa in data 27.05.2024 della società assicuratrice "Euler Hermes S.A." – Rappresentanza Generale per l'Italia - Allianz Trade" di Roma che si allega.

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, e dall'allegato II.13 del Codice in quanto la società ha dichiarato di essere piccola o media impresa o oltre ad essere in possesso delle certificazioni citate nell'allegato II.13 del sopracitato Codice, ossia ISO 14001:15.

#### **ARTICOLO 22 – POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23.2 comma 1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale norme tecniche e amministrative, l'operatore economico ha prodotto quietanza di rinnovo per l'anno 2024 della polizza RCTO n. 505281208, emessa dalla società assicurativa Allianz S.p.A. – Agenzia di Milano con un massimale pari a 5.000.000 (cinquemilioni) per sinistro.

### **ARTICOLO 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

### **ARTICOLO 24– CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231**

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

#### **ARTICOLO 25 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di contrasto interpretativo tra documenti della procedura, prevale quanto previsto dal presente contratto, in secondo luogo da quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e in subordine quanto indicato nell'offerta presentata dall'operatore economico.

Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

#### **ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente

collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a [ags@ags.vr.it](mailto:ags@ags.vr.it) o [dpo@ags.vr.it](mailto:dpo@ags.vr.it).

## **ARTICOLO 27 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DOCUMENTI**

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui

ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

I documenti consegnati da AGS all'appaltatore come anche quelli da quest'ultimi formati e predisposti rimangono di proprietà esclusiva della stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al completamento delle prestazioni contrattuali.

Quanto espletato in esecuzione del presente appalto diviene di proprietà esclusiva di AGS. L'appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla stazione appaltante copia di tutta la documentazione da lui creata, predisposta o realizzata ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti d'uso, dei diritti di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, AGS potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a provvedere senza alcun onere a carico di AGS, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della stazione appaltante per la piena fruibilità in autonomia dei servizi realizzati.

L'appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne AGS da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'appaltatore medesimo,

nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

È fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici, consulenti, artigiani, rappresentanti, archeologi ecc.) di pubblicare e trasmettere anche sui canali social personali (quali Facebook, stato di WhatsApp, Instagram, Twitter), materiale audiografico relativo ai cantieri e alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza averne ricevuto preventivamente il nulla osta. La disposizione del precedente punto è valida anche per il materiale che dovesse essere ritenuto di interesse per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, pubblicazioni su sito aziendale, articoli, presentazioni, convegni), che dovrà preventivamente essere autorizzato come sopra.

AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese, al fine di tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle proprie infrastrutture.

#### **ARTICOLO 28– CLAUSOLA FINALE**

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici.

Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

IDEA TELECONTROLLO S.r.l.

L'Amministratore Unico

(Talento Pasquale)

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Il Direttore Generale

(ing. Carlo Alberto Voi)